

CHIARIMENTO N.2 – INTERVENTI EDILIZI AMMESSI SUL BENE

In riferimento alla valenza paesaggistica, ai sensi del D.Lgs.42/2004 e smi, e alla destinazione urbanistica del bene non sono ammessi aumenti di volume/ampliamenti di SUL ai sensi delle vigenti norme edilizie e del PRG. Sono da intendersi pertanto ammissibili interventi sull'immobile esistente di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia senza mutamenti di destinazione d'uso e che non comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva dell'immobile medesimo, anche in caso di eventuale demolizione con ricostruzione fedele ed a parità di area di sedime e sagoma.

Il titolo autorizzativo dell'immobile dovrà essere richiesto dal privato concessionario a seguito della stipula della Convenzione amministrativa una volta ottenuto il titolo relativo.

Qualora sia necessario procedere al recepimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e smi si procederà allo stesso modo una volta ottenuto il titolo concessorio. Le opere o manufatti esclusi dal recepimento dell'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata seguono la procedura di cui al DPR 31/2017 ove ne ricadano i presupposti.